SENTENZA DELLA CORTE (seconda sezione)
10 gennaio 1990 *

Nel procedimento C-101/88,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht Hamburg nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Gebrüder Gausepohl

e

Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 6, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate (GU L 212, pag. 48),

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori F. A. Schockweiler, presidente di sezione, G. F. Mancini e T. F. O'Higgins, giudici,

(motivazione non riprodotta)

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht Hamburg con ordinanza 14 dicembre 1987, dichiara:

L'art. 6, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82 va interpretato nel senso che la concessione della restituzione particolare è subordinata all'esportazione del quantitativo complessivo dei tagli dei quarti posteriori sottoposti a controllo. Tuttavia la mancanza di una parte infima di detto quantitativo complessivo non può comportare, in difetto di malafede, che non è stata soddisfatta la condizione dell'esportazione per quel che riguarda il resto della carne.

* Lingua processuale: il tedesco.